

ROMA CAPITALE

MUNICIPIO III

CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E IL COMITATO DI QUARTIERE "PORRO LAMBERTENGI" PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI DI ROMA CAPITALE IN CARICO AL MUNICIPIO III.

L'anno 2016 nel mese di Maggio il giorno 1 giugno 2016 in Roma, presso la sede del Municipio III in Via Flavio Andò,6

Sono presenti

Municipio III di Roma Capitale, codice fiscale 02438750586 in persona del Dott. Claudio Saccotelli domiciliato per la carica in Roma, Via Flavio Andò, 6 pec.protocollo.mun04@pec.comune.roma.it, ove sopra, che interviene al presente atto in qualità di Direttore del Municipio Roma III, in forza ai poteri che gli derivano dall'art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale;

e

il Comitato di Quartiere Porro Lambertenghi Con sede a Roma nella persona del Presidente Sig. Adriano Colafrancesco

premessso che

nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente Roma Capitale, allo stato, il Municipio Roma III, detiene circa 62.761 metri quadri di verde, capillarmente diffuso su tutto il territorio municipale e variamente articolato per tipologia al suo interno in parchi, giardini, aree spartitraffico e rotatorie a verde;

l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 207 del 09/07/2014 ha approvato le linee guida in materia di "adozione di aree verdi" di Roma Capitale in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile;

Roma Capitale, negli articoli 2 e 26 dello Statuto, attribuisce specifiche responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini, quali enti di prossimità, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento;

in data 19.10.2015 è stata approvata dalla Giunta Municipale la Deliberazione n. 12 sulle linee guida di adozione di aree verdi in carico al Municipio III;

con D.D.D. n. 606 del 7 aprile 2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'adozione di aree ricadenti nel territorio del Municipio Roma III;

in data 20/04/2016 è stato sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito prot. cd 38234/2016 tra il Municipio Roma III e l'Ama per la custodia e la manutenzione dell'area verde denominata "Via Ateneo Salesiano", distinta al Catasto al fg.262 con part.Ila 871, un'area urbana distinta con part.Ila 862, sub 502, un piccolo fabbricato destinato ai servizi igienici di mq. 47 distinto in Catasto con part.Ila 872 come dalle planimetrie e foto in allegato;

con D.D.D. n. 806 del 12 maggio 2016 il Direttore del Municipio Roma III, in qualità di Direttore di Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, ha approvato la graduatoria di merito e l'adozione dell' area verde sub 1, al Comitato di Quartiere "Porro Lambertenghi";

con D.D.D. n. 837/2016 prot. cd 47980, il Direttore del Municipio Roma III, ha autorizzato il Comitato di Quartiere Porro Lambertenghi ad adottare l'area verde denominata "Via Ateneo Salesiano";

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Richiamo alla premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Oggetto della concessione-convenzione

L'oggetto del presente atto consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante a mantenere, per 12 (dodici) mesi dalla data odierna, l'area verde cittadina di seguito denominata:

Via dell'Ateneo Salesiano

come risulta dall'allegata planimetria, curandone il verde orizzontale e la pulizia esclusa la manutenzione degli alberi, secondo un ragionevole livello quali-quantitativo di interventi, correlato alle stagioni ed agli eventi metereologici.

Articolo 3
Divieto di cessione della concessione-convenzione

E' fatto assoluto divieto al soggetto adottante di cedere a terzi la concessione assentita in suo favore, salvo espressa autorizzazione scritta del Direttore della Direzione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive, su motivata richiesta del soggetto adottante.

L'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte di Roma Capitale, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l'apposizione di cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale Municipio Roma III, recante l'apposito logo istituzionale dell'Ente e contenente le indicazioni operative afferenti l'adozione dell'area.

Articolo 4
Concessione di suolo pubblico a soggetti terzi

Pur in presenza del presente atto, le aree adottate restano utilizzabili da parte di soggetti terzi eventualmente interessati al rilascio di concessione di suolo pubblico sull'area meglio specificata al precedente art. 2, senza che il soggetto adottante possa porre riserve o preclusioni.

Articolo 5
Rapporti con il Municipio III

Per tutto il periodo di durata dell'adozione viene garantito al soggetto adottante, un rapporto di diretta e proficua interlocuzione con la Direzione Territorio Ambiente ed Attività Produttive del Municipio III, affinché siano sviluppate, in un'ottica di collaborazione e tutoraggio, tutte le opportune sinergie operative, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'adozione stessa per la cura del verde orizzontale, sia con riferimento a quelle escluse dall'oggetto dell'adozione, quale manutenzione del verde verticale.

Articolo 6 Revoca dell'adozione

Roma Capitale, attraverso un suo rappresentante, potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso lo stato di manutenzione dell'area.

In caso di abuso e/o inadempienza circa lo stato di cura dell'area oggetto di adozione, segnalata mediante atto notificato, il soggetto adottante avrà 15 gg. di tempo per provvedere al ripristino dei luoghi, ovvero alla pulizia e decoro dell'area stessa.

Nel caso persista tale inadempienza, trascorsi 15 gg. dalla ricezione della contestazione da parte del soggetto adottante, si procederà alla revoca immediata della presente adozione, con lettera notificata alla residenza del soggetto adottante.

Articolo 7 Durata dell'adozione

L'adozione ha durata un anno a decorrere dalla data odierna e sarà rinnovabile per un altro anno, alla scadenza, su richiesta del soggetto adottante.

Tutte le spese e gli oneri dipendenti dal presente atto sono a carico del soggetto adottante.

Articolo 8 Responsabilità

Il soggetto adottante risponde direttamente del proprio operato e di quello del suo personale e degli eventuali soci per qualsiasi danno che, nello svolgimento dei servizi, dovesse derivare alle attrezzature ed alle aree affidate e/o all'Amministrazione e/o a terzi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione medesima da ogni responsabilità al riguardo.

Il soggetto adottante è l'unico responsabile, per tutta la durata della convenzione, del proprio operato e di quello dei vari addetti, sia soci che dipendenti propri, sia di eventuali ditte incaricate di lavori di manutenzione o espletamento di servizi, per qualsivoglia danno ovvero infortunio cagionato anche a terzi.

L'adottante è parimenti responsabile:

- di tutte le attrezzature e degli impianti affidati, dovendone assicurare il perfetto grado di efficienza e manutenzione ordinaria;
- dell'utilizzo e della cura dei mezzi antinfortunistici previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il soggetto adottante ha stipulato con la Cattolica Società di Assicurazione Polizza di responsabilità civile generale n.000440.32.303759 scadenza il 27 maggio 2017.

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. N. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L'accesso agli atti è consentito secondo le normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 241 del Decreto Legislativo n.163/2006 il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E' esclusa quindi la possibilità di ricorrere per controversie alle competenze arbitrali. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alle normative vigenti di settore.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio.

Articolo 9 Cura e manutenzione dell'area

L'adozione consiste nella pulizia e nella manutenzione delle aree, secondo le seguenti attività:

- Raccolta rifiuti
- Svuotamento cestini
- Spazzamento delle superfici pavimentate

- Pulizia superfici inerbite
- Sfalciatura erba 1 volta ogni due settimane da maggio a settembre, comunque mantenendo il decoro dei tappeti erbosi durante tutto l'anno.

Articolo 10
Attività e competenze

Il Comitato di Quartiere Porro Lambertenghi si impegnerà, inoltre, ad effettuare le seguenti attività:

- Apertura e chiusura giornaliera del parco con orario dalle ore 9 alle ore 19 nel periodo estivo (15 aprile/15 ottobre) e dalle ore 10 alle ore 16 nel periodo invernale (16 ottobre/ 14 aprile)
- Sorveglianza periodica con almeno due volontari nel corso della giornata e con particolare riguardo al periodo estivo, per un massimo di due ore giornaliere
- Attivazione dell'impianto di irrigazione.

Per il Municipio Roma III
Il Direttore del Municipio III


per il Comitato di Quartiere
Porro Lambertenghi
Il Presidente
Adriano Colafrancesco

ALCEGAO A

Ufficio Provinciale di ROMA - Direttore: BOTTICCHIO LUIGI

N=3700

E=6100



Particella: 673

Comune ROMA/A

Foglio 262

Scala originale 1:2000
Dimensione cornice 334 000 x 378 000 metri

14-Lug-2009 8:50
Prot. n. RM1041135/2009

440